

AGROLAB Italia S.r.l. a socio unico

Via Retrone 29/31, 36077 Altavilla Vicentina VI, Italy
Tel.: +39 0444 349040, Fax: +39 0444 349041
altavilla@agrolab.it www.agrolab.it



Spett.le
A.R.I.A.
Via Torquato Taramelli, 26
20124 MILANO

Data: 19/10/2023

GIUDIZIO DI CLASSIFICAZIONE relativo al Rapporto di Prova N. 343795- 166745


Ai fini della classificazione i parametri da ricercare sono stati selezionati con il Produttore/Detentore sulla base delle informazioni fornite dal Produttore.

La presente valutazione si riferisce al campione esaminato, in relazione esclusivamente ai parametri analizzati e alle prove eseguite. Se non specificato diversamente, i pareri e le interpretazioni si basano sul confronto del valore con i limiti normativi senza considerare l'incertezza di misura.

Codice EER dichiarato dal Produttore/Detentore	16 10 02 rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01*
Ordine:	343795
N.Campione:	166745
Data Campionamento:	03/10/2023
Campionato da:	Committente (Belotti T., Giorgetti S.)
Descrizione del campione fornita dal cliente:	Spurgo Morimondo
Verbale e metodo di Campionamento:	Verbale n. 23/AM0031023SPURGO
Luogo di campionamento:	Via Caselle - Morimondo (MI)
Caratteristiche chimico fisiche:	Vedasi Rapporto di prova in oggetto
Stato fisico:	liquido
Colore:	incolore
Odore:	non percettibile

Ciclo produttivo: Acque di spurgo piezometri.

Descrizione merceologica tipica: Vedasi Rapporto di Prova alla voce "Tipologia" – Si riporta di seguito la foto del campione.



AGROLAB Italia S.r.l. a socio unico

Via Retrone 29/31, 36077 Altavilla Vicentina VI, Italy
Tel.: +39 0444 349040, Fax: +39 0444 349041
altavilla@agrolab.it www.agrolab.it

Normative di riferimento:

Ai sensi della Decisione CEE/CEEA/CECA n° 532 del 03/05/2000 e ss.mm.ii. come modificata dalla Decisione CEE/CEEA/CECA 18/12/2014 n° 955, ai sensi della direttiva 2008/98/CE, come modificata Regolamento CEE/UE 18/12/2014 n° 1357 e dal Regolamento (UE) 2017/997 e ai sensi del Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.:

- L'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE come modificato dal Regolamento CEE/UE 18/12/2014 n° 1357 e dal Regolamento (UE) 2017/997. La valutazione della caratteristica di pericolo HP 9 «infettivo» deve essere effettuata conformemente alla legislazione pertinente o ai documenti di riferimento negli Stati membri.

- Una caratteristica di pericolo può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE come modificato dal Regolamento CEE/UE 18/12/2014 n° 1357 o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008 e ss.mm.ii., eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 e ss.mm.ii. o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale, tenendo conto dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1272/2008 e ss.mm.ii. per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana. Nel caso in cui il laboratorio valuti una caratteristica di pericolo attraverso la concentrazione di sostanze nei rifiuti, questa viene valutata senza considerare le incertezze di misura, precisando che, al solo fine della classificazione quale rifiuto, l'analisi deve fare riferimento al tal quale.

- Per la contaminazione da metalli:

- *Rifiuto a composizione non nota. Applicazione del principio di precauzione con attribuzione della concentrazione del metallo al sale realisticamente presente caratterizzato dai codici di indicazione di pericolo con i limiti più restrittivi, senza bilancio con la concentrazione degli anioni e con il calcolo stechiometrico per il passaggio dalla concentrazione del metallo a quella del sale, valutando la pericolosità dei metalli e dei loro composti considerando i composti pertinenti potenzialmente presenti in base al ciclo produttivo.*

- *leghe di metalli: i limiti di concentrazione di cui di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE non sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva (non contaminati da sostanze pericolose). I residui di leghe che sono considerati rifiuti pericolosi sono specificamente menzionati nell'elenco dei codici EER (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (L. 90) in data 6 aprile 2018, variazioni all'elenco originariamente contenuto nella decisione 2000/532/CE) e contrassegnati con un asterisco (*).*

- La classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi ai fini dell'assegnazione della caratteristiche di pericolo: HP7 "Cancerogeno", HP11 "Mutageno" e HP14 "Ecotossico" si effettua conformemente a quanto indicato di seguito:

- *caratteristica di pericolo HP7: In attesa di specifiche metodiche di riferimento, gli Idrocarburi Totali (THC) sono da considerare come sommatoria di Idrocarburi leggeri ($C < 12$) e di Idrocarburi pesanti ($C > 12$). Ai fini della classificazione del materiale contenente "Idrocarburi Totali" (THC) di origine non nota si considera quanto riportato all'art. 6-quater del Decreto Legge 208/2008 così come convertito con modificazioni dalla legge n°13 del 27/02/2009 che rimanda ai criteri definiti in Tabella A2 dell'Allegato A al DM 07/11/2008 così come modificata dal DM 04/08/2010, si analizzano i markers di cancerogenicità, secondo il Parere dell'Istituto Superiore di Sanità n. 0036565 del 05/07/2006, come integrato dal Parere n. 0032074 del 23/06/2009, espresso in merito alla "Classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi", tenendo conto della nota M di cui in Allegato VI al Regolamento (CE) n. 1272/2008 e ss.mm.ii.;*

- *caratteristica di pericolo HP11, si fa riferimento al Parere dell'Istituto Superiore di Sanità n. 0032074 del 23/06/2009, prima integrazione del Parere n. 0036565 del 05/07/2006 e, ai sensi delle note J, K e P di cui in Allegato VI al Regolamento (CE) n. 1272/2008 e ss.mm.ii., si analizzano i markers di mutagenicità;*

- *caratteristica di pericolo HP14, si fa riferimento, per la sola individuazione dei parametri analitici, al Parere dell'Istituto Superiore di Sanità n. 0035653 del 06/08/2010 "Criteri di classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi", seconda integrazione del Parere n. 0036565 del 05/07/2006, analizzando gli idrocarburi e le classi di idrocarburi ivi evidenziati come pericolosi per l'ambiente.*

- POPs (Inquinanti Organici Persistenti): Limiti, Caratteristiche di Pericolo Sulla base delle disposizioni introdotte dalla Decisione 2014/955/UE, il superamento dei valori limite stabiliti dall'allegato IV al Regolamento 2019/1021/UE e ss.mm.ii. per i POPs elencati nella suddetta decisione, comporta la classificazione dei rifiuti come pericolosi. Le caratteristiche di pericolo associate al suddetto limite sono desunte dalla classificazione di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 e, per i POPs non contenuti nell'elenco armonizzato di cui al CLP, ricavate dal database ECHA "C&L Inventory".

- La classificazione delle sostanze rilevate è effettuata ai sensi del regolamento CLP, alla banca dati dell'Inventario dell'European Chemical Agency (ECHA) e alle SDS fornite dal produttore. Queste ultime, se rilevanti ai fini della classificazione, sono espressamente citate.

AGROLAB Italia S.r.l. a socio unico

Via Retrone 29/31, 36077 Altavilla Vicentina VI, Italy
Tel.: +39 0444 349040, Fax: +39 0444 349041
altavilla@agrolab.it www.agrolab.it

Sostanze Pericolose Prese in Esame

Di seguito sono riportate le sostanze la cui concentrazione risulta essere superiore al valore soglia ove previsto, o al valore limite per la classificazione del rifiuto come pericoloso; sono inoltre riportate le sostanze ritenute pertinenti (indipendentemente dalla loro concentrazione) ai fini della valutazione per la classificazione del rifiuto.

Non sono riportate le sostanze, la cui concentrazione rilevata è risultata inferiore al LR, o che non contribuiscono all'attribuzione di alcuna caratteristica di pericolo.

Composti	Risultato (%)	CAS	Codice di indicazione di pericolo	Codice di classe e categoria di pericolo	Caratteristica di pericolo	Limite di pericolosità (%)
Il campione non presenta sostanze aventi codici di identificazione di pericolo indicate nell'Allegato III del Regolamento UE n. 1357/2014 in concentrazione tale da portare all'attribuzione di una o più caratteristiche di pericolo.						

Le caratteristiche di pericolo potenzialmente attribuibili al rifiuto sono state così valutate:

- HP3, HP4, HP5, HP6, HP7, HP8, HP10, HP11, HP12, HP13, HP15: in riferimento al Regolamento 1357/2014/UE, per confronto dei dati analitici relativi alle sostanze pericolose individuate e sopra riportate, sulla base delle informazioni acquisite dal Produttore/Detentore con i limiti di concentrazione definiti, tenendo conto dei valori soglia, ove previsti;

- HP14: in accordo al Regolamento (UE) 2017/997 che modifica l'Allegato III della Direttiva 2008/98/CE, partendo dai dati analitici relativi alle sostanze pericolose individuate confrontati, secondo i metodi di calcolo definiti, con i relativi limiti di concentrazione, tenendo conto dei valori soglia applicabili;

- HP1, HP2, HP9: in base alle informazioni del Produttore/Detentore, non sono presenti nel rifiuto sostanze pertinenti riconducibili a tali caratteristiche di pericolo e non risulta opportuno e proporzionato eseguire ulteriori test.

Al rifiuto non vengono attribuite le caratteristiche di pericolo HP1 - HP2 - HP3 - HP4 - HP5 - HP6 - HP7 - HP8 - HP9 - HP10 - HP11 - HP12 - HP13 - HP14 - HP15, in quanto, dalle determinazioni eseguite, non presenta le caratteristiche di pericolo contemplate da ai sensi della Decisione 2014/955/UE e dei regolamenti 1357/2014/UE e 997/2017/UE (in riferimento al Reg. (CE) n. 1272/2008 e s.m.i.), Regolamento (UE) 2019/1021 e ss.mm.ii e Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii..

Sulla base delle informazioni acquisite dal Produttore/Detentore, ai codici EER attribuiti dallo stesso ed ai risultati ottenuti, di seguito si riporta la conclusione finale.

CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELLA DECISIONE 2014/955/UE E DEI REGOLAMENTI 1357/2014/UE e 997/2017/UE (in riferimento al Reg. (CE) n. 1272/2008 e s.m.i.) e Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. (in riferimento alle Linee Guida SNPA approvate con Decreto Direttoriale MiTE 47/2021)

Ai fini della classificazione i parametri da ricercare sono stati selezionati con il Produttore/Detentore sulla base delle informazioni fornite dal Produttore determinando analiticamente solo quanto ritenuto pertinente sulla scorta delle informazioni ricevute.

In riferimento al RdP in oggetto, ai sensi dell'allegato alla Decisione 2014/955/Ue, che modifica la Decisione 2000/532/Ce relativa all'elenco dei rifiuti, e dell'allegato al Regolamento 1357/2014/Ue, che sostituisce l'allegato III della Direttiva 2008/98/Ce relativo alle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, come modificato dal Regolamento 997/2017/UE per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP14 "ecotossico", valutando l'eventuale presenza di sostanze classificate pericolose in riferimento al Reg. (CE) n. 1272/2008 e ss.mm.ii. e la possibile contaminazione da inquinanti organici persistenti in riferimento ai limiti di concentrazione definiti in Allegato IV al Regolamento (UE) 2019/1021 e ss.mm.ii. ed ai sensi Decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., il campione in esame risulta:

RIFIUTO NON PERICOLOSO

Visto quanto dichiarato dal Produttore/Detentore e a seguito di quanto sopra riportato, il rifiuto è identificato dal Produttore/Detentore con:

CODICE: EER 16 10 02

DESCRIZIONE: rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01*

Nota in merito agli Inquinanti Organici Persistenti: in riferimento ai composti elencati nella tabella in Allegato IV al Regolamento 2019/1021/Ue e ss.mm.ii (che abroga e sostituisce il Regolamento 850/2004/Ce e s.m.i.), il Produttore ha fornito la dichiarazione di assenza di diossine/furani e inquinanti organici persistenti trasmessa con la scheda descrittiva del rifiuto MF-04209-IT del 03/10/2023.



Il Responsabile Chimico
(dr Mauro Placido Fallica)